



Regolamento del DIPARTIMENTO DI FISIOPATOLOGIA E DEI TRAPIANTI
DePT

Department of Pathophysiology and Transplantation

Art. 1 - *Ambito di applicazione*

Art. 2 - *Finalità del Dipartimento*

Art. 3 - *Funzioni del Dipartimento correlate alla ricerca scientifica*

Art. 4 - *Funzioni del Dipartimento correlate alle attività didattiche e formative*

Art. 5 - *La formazione dottorale, permanente e continua*

Art. 6 - *Autonomia gestionale del Dipartimento*

Art. 7 - *Composizione del Dipartimento e partecipazione alle sue attività*

Art. 8 - *Articolazioni interne del Dipartimento*

Art. 9 - *Laboratorio di Analisi*

Art. 10 - *Raccordo del Dipartimento alla Facoltà di Medicina e Chirurgia*

Art. 11 - *Organi del Dipartimento*

Art. 12 - *Competenze del Consiglio*

Art. 13 - *Composizione e modalità di partecipazione al Consiglio*

Art. 14 - *Modalità di elezione nel Consiglio e durata del mandato* **Art. 15** - *Il Direttore*

Art. 16 - *La Giunta*

Art. 17 - *Funzionamento del Consiglio e della Giunta del Dipartimento*

Art. 18 - *Commissione paritetica docenti-studenti*

Art. 19 - *Collegi didattici e Collegi didattici interdipartimentali*

Art. 20 - *Norme finali*

Art. 1 *Ambito di applicazione*



1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle pertinenti disposizioni dello Statuto e del Regolamento generale d'Ateneo dell'Università degli Studi di Milano, l'assetto organizzativo e le modalità di funzionamento e di esercizio delle attività di competenza del Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti (DePT) [d'ora in poi: il Dipartimento), istituito con decreto rettorale del 26 aprile 2012, registrato al n. 0278471 in data 27 aprile 2012.

Art. 2 *Finalità del Dipartimento*

1. Il Dipartimento, struttura organizzativa di base dell'Ateneo, promuove, coordina e svolge l'attività di ricerca negli ambiti scientifici di propria pertinenza e le attività didattiche e formative per i corsi di studio di cui è referente principale o associato, nonché le attività ad esse correlate e accessorie anche rivolte all'esterno, quali, in particolare, attività assistenziali presso strutture sanitarie convenzionate. Il Dipartimento si caratterizza per la ricerca traslazionale finalizzata allo sviluppo delle conoscenze di fisiopatologia medico chirurgica e loro applicazione alle neuroscienze, alla insufficienza respiratoria, alla patologia epatogastroenterica, del sistema ematopoietico e dell'emostasi, nelle condizioni acute e croniche, dell'età adulta e pediatrica. Per i suoi fini di ricerca il Dipartimento si avvale di competenze multidisciplinari che spaziano dalla fisiologia alla immunologia e genetica medica, dalla anatomia patologica alle scienze di imaging, sino alle scienze chirurgiche con particolare riferimento ai trapianti d'organo. 2. Il Dipartimento indirizza le proprie finalità in armonia con quanto previsto interno del Titolo I dello Statuto dell'Università degli Studi di Milano e agli artt. 27 e seguenti del Titolo IV. 3. Il Dipartimento ha la propria Sede Amministrativa a Milano, in via Francesco Sforza, 35 - c/o Fondazione IRCSS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico e ulteriori sedi presso questi indirizzi: - Fondazione IRCSS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Via F. Sforza n. 35 e Via Pace n. 9/15, Milano; c/o le sedi Universitarie di Via Mangiagalli, 32 e di Via F.lli Cervi, 93 - Segrate (MI)

La Segreteria Didattica del Dipartimento ha sede in via Commenda 19, Milano.

4. Il Dipartimento include, ai soli fini dell'organizzazione interna, in Sezioni come specificato al successivo art. 9.

Art. 3 *Funzioni del Dipartimento correlate alla ricerca scientifica*

1. Il Dipartimento si propone come obiettivo prioritario lo sviluppo della ricerca scientifica quale requisito fondamentale per l'elaborazione di nuove interpretazioni patogenetiche e lo sviluppo di nuovi approcci diagnostici e terapeutici, obiettivo che s'intende perseguire in un'ottica traslazionale e d'integrazione tra le diverse discipline.

2. Il Dipartimento:

- promuove e coordina le attività di ricerca, nel rispetto della libertà e dell'autonomia di docenti e



ricercatori come garantite dalla normativa vigente; gestisce risorse, beni e strumenti a disposizione e ne verifica e assicura il razionale e produttivo utilizzo; cura l'attivazione di servizi comuni e promuove l'utilizzo condiviso di beni, spazi e strumenti; favorisce forme di collaborazione e scambio sia interno sia con università ed enti di ricerca e di formazione a livello nazionale ed internazionale. favorisce proposte di trasferimento tecnologico e ricerca industriale che abbiano la finalità di promuovere la valorizzazione della proprietà intellettuale derivante dalla ricerca scientifica e clinica.

3. Il Dipartimento ha una forte caratterizzazione interdisciplinare con docenti appartenenti a numerosi Settori Scientifici Disciplinari (Fisiologia BIO/09; Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica BIO/12; Genetica Medica MED/03; Patologia Generale MED/04; Oncologia Medica MED/06; Anatomia Patologica MED/08; Medicina Interna MED/09; Malattie dell'apparato Respiratorio MED/10; Gastroenterologia MED/12; Chirurgia Generale MED/18; Chirurgia Toracica MED/21; Psichiatria MED/25; Neurologia MED/26; Neurochirurgia MED/27; Malattie Cutanee e Veneree MED/35; Diagnostica per Immagini e Radioterapia MED/36; Pediatria Generale e Specialistica MED/38; Anestesiologia MED/41; Psicologia Generale-M-PSI/01)

4. Centri di Ricerca e Spin-Off

Il Dipartimento è sede di Centri di Ricerca, promuove e favorisce Spin-Off. Tutte queste attività devono essere vagliate ed approvate dal Consiglio di Dipartimento. Allo stato attuale il Dipartimento accoglie lo Spin-Off dell'Ateneo "Kairos Physiomechanics Srl", che opera nel campo della metodologia e ricerca scientifica per la biomeccanica della locomozione e del movimento.

Art. 4 Funzioni del Dipartimento correlate alle attività didattiche e formative

1. Il Dipartimento assume il ruolo di referente associato per il Corso di Laurea in Biotecnologie mediche (L-2) e per il Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie mediche e medicina molecolare (LM-9).

Il Dipartimento assume il ruolo di referente associato nell'ambito dei Collegi Didattici Interdipartimentali dei seguenti corsi di laurea:

- Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (Polo Centrale). **(LM-41)** Corsi di laurea in:

- Assistenza sanitaria (L/SNT4) - Dietistica **(L/SNT3)** - Educazione professionale **(L/SNT2)** - Fisioterapia (L/SNT2) - Igiene dentale (L/SNT3)

- Infermieristica **(L/SNT1)** - Infermieristica pediatrica (L/SNT1) - Logopedia (L/SNT2) - Ortottica ed assistenza oftalmologica (L/SNT2) - Ostetricia (L/SNT1) - Podologia (L/SNT2) - Tecnica della riabilitazione psichiatrica (L/SNT2) - Tecniche audiometriche **(L/SNT3)** - Tecniche audioprotesiche (L/SNT3) - Tecniche della



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (L/SNT4) - Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (L/SNT3) - Tecniche di laboratorio biomedico (L/SNT3) - Tecniche di neurofisiopatologia (L/SNT3) - Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (L/SNT3) - Tecniche ortopediche (L/SNT3) - Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva (L/SNT2)

- Terapia occupazionale (L/SNT2) Corsi

di laurea magistrale in:

- Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione (LM/SNT4) -
- Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali (**LM/SNT3**) -
- Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche (LM/SNT3) -
- Scienze infermieristiche e ostetriche (**LM/SNT1**) - Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (LM/SNT2)

2. Il Dipartimento è sede della Direzione di Scuole di Specializzazione post-laurea nei Settori Scientifico Disciplinari di competenza

Inoltre docenti del Dipartimento collaborano con attività didattica alla formazione post laurea di numerose Scuole di Specializzazione. Mediamente, ogni docente del Dipartimento collabora con un numero di Scuole di Specializzazione variabile da 4 a 6.

3. Il Dipartimento promuove corsi di Master ad alta qualificazione formativa e scientifica, funzionali allo sviluppo di più elevate capacità applicative e professionali e ad una migliore preparazione agli esiti occupazionali dei frequentanti, ovvero al miglioramento delle professionalità di figure già occupate nel mondo del lavoro.

Art. 5 La formazione dottorale, permanente e continua

Il Dipartimento promuove l'impegno dei propri docenti nella formazione dottorale nell'ambito dei corsi di dottorato dell'Università degli studi di Milano o di consorzi, ai sensi della vigente normativa. Il Dipartimento è sede di numerosi Corsi di Perfezionamento, Corsi di Formazione Continua sia sul piano nazionale sia sul piano internazionale.

Art. 6 Autonomia gestionale del Dipartimento

1. Il Dipartimento è un centro di responsabilità ed è dotato di autonomia gestionale nell'ambito del budget economico e degli investimenti di pertinenza.

2. La responsabilità e l'autonomia gestionale del Dipartimento è disciplinata dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.



Art. 7 Composizione del Dipartimento e partecipazione alle sue attività

1. L'organico del personale docente del Dipartimento è costituito dai professori di ruolo di prima e di seconda fascia, dai ricercatori di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato che vi hanno afferito all'atto della costituzione. Entrano a far parte dell'organico del Dipartimento, con decreto emanato dal Rettore, i professori chiamati e i ricercatori di ruolo trasferiti su posti istituiti dal Dipartimento, i professori e ricercatori di ruolo in mobilità da altro Dipartimento dell'Ateneo, nonché i ricercatori a tempo determinato assunti con contratto ai sensi dell'art. 24 della legge 240/2010 e chiamati dal Dipartimento.

2. Nell'espletamento delle sue funzioni, il Dipartimento si avvale del personale tecnico e amministrativo, anche non strutturato, ad esso assegnato ai sensi delle disposizioni dell'Ateneo in materia.

3. Le domande di afferenza presentate da professori e ricercatori di ruolo incardinati in altre strutture dipartimentali dell'Ateneo vanno indirizzate al Rettore e al Direttore del Dipartimento di destinazione.

4. Alle attività del Dipartimento possono partecipare soggetti esterni, quali riconosciuti esperti o cultori, anche stranieri, di aree scientifico-disciplinari di interesse e competenza per il Dipartimento, che ne facciano formale richiesta al Direttore, accompagnata da curriculum vitae, programma delle attività che si intendono svolgere e presentazione da parte di almeno un docente o ricercatore facente parte del Dipartimento. Tali richieste vengono illustrate al Consiglio di Dipartimento e sottoposte ad approvazione.

5. Altre figure: partecipano alle attività del Dipartimento le seguenti figure: assegnisti, dottorandi, specializzandi, borsisti, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti occasionali o incarichi professionali, volontari frequentatori, professori a contratto, studenti in tesi, studenti in mobilità, studenti di scuola superiore nell'ambito di specifiche iniziative di orientamento, visiting scientists e visiting professors. L'accesso e l'utilizzo delle strutture del Dipartimento da parte di soggetti esterni è subordinata all'approvazione del consiglio del Dipartimento e alla copertura assicurativa obbligatoria.

Art. 8 Articolazioni interne del Dipartimento

1. Il Dipartimento, ai soli fini dell'organizzazione interna include le seguenti sezioni:

- **NEUROSCIENZE**



2. I componenti di ogni sezione individuano al proprio interno un docente di riferimento che ha il compito di favorire la collaborazione con gli organi del Dipartimento. La designazione, di cui viene data comunicazione al Consiglio, ha la stessa durata del Direttore in carica.
3. Le sezioni non hanno potere deliberativo né propri organi. La loro disattivazione può essere proposta al Consiglio dal docente di riferimento. Il Consiglio, allo stesso modo, può, con motivate ragioni, deliberare la disattivazione di una sezione.
4. All'interno del Dipartimento sono anche previste eventuali Unità di Ricerca per lo sviluppo di determinati progetti scientifici. Tali Unità vengono, di volta in volta, costituite e/o disattivate in analogia con quanto stabilito per le sezioni nei commi precedenti.

Art. 9

Laboratorio di Analisi

Il Laboratorio Analisi della Facoltà di Medicina e Chirurgia, la cui normativa è stabilita dai DR 1/2/1985 n.110713 e DR 11/2/1986 n.114581, è accluso al Dipartimento come struttura autonoma, con proprio Statuto, e come tale accreditata presso il Servizio Sanitario Regionale e contrattualizzata con l'ASL Milano 1. Nell'ambito delle proprie potenzialità, esso mette a disposizione personale tecnico ed attrezzature per l'esecuzione di prove o esercitazioni richieste dal Dipartimento di Fisiopatologia e dei Trapianti o da altri Dipartimenti e Servizi dell'Ateneo.

Art. 10 *Raccordo del Dipartimento alla Facoltà di Medicina e Chirurgia*

1. In conformità con quanto previsto dall'art. 40 dello Statuto, il Dipartimento è raccordato con la Facoltà di Medicina e Chirurgia.
2. Il Direttore del Dipartimento, ai sensi del comma 7 dell'art. 40 dello Statuto, fa parte, di diritto, del Comitato di Direzione della Facoltà. Il Direttore, in caso di indisponibilità, può delegare a rappresentarlo in seno al Comitato di Direzione il Vicedirettore o un altro componente della Giunta.
3. Fatte salve le funzioni e le competenze esplicitamente attribuite alla Facoltà dallo Statuto e dal Regolamento della stessa, il Dipartimento esercita ogni sua prerogativa concernente le proprie finalità in campo scientifico e didattico, nonché le finalità assistenziali ad esse connesse.

Art. 11 *Organi del Dipartimento*



1. Sono Organi del Dipartimento:

- a) Il Consiglio;
- b) Il Direttore;
- c) la Giunta.

Art. 12 *Competenze del
Consiglio*

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 38 dello Statuto, il Consiglio di Dipartimento è l'organo d'indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di verifica dell'attività del Dipartimento, ed esercita a tal fine tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla normativa in vigore, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. Compete in particolare al Consiglio di Dipartimento, quale organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di verifica delle attività istituzionali che fanno capo al Dipartimento e in relazione alla natura di quest'ultimo quale centro di responsabilità dotato di autonomia gestionale nell'ambito delle risorse ad esso assegnate:

- a) approvare con la maggioranza assoluta dei componenti, su proposta del Direttore, coadiuvato nella relativa stesura dalla Giunta, il Regolamento del Dipartimento e le eventuali proposte di modifica da sottoporre ai competenti organi di governo dell'Ateneo, e approvare, ove richiesto e per quanto di competenza, altri Regolamenti;
- b) approvare i documenti di programmazione e di indirizzo relativi alle linee generali annuali e triennali di attività e alle esigenze e alle opportunità di sviluppo del Dipartimento in relazione alle sue competenze e finalità istituzionali, da trasmettere al Consiglio di amministrazione entro le date stabilite da quest'ultimo, elaborati coerentemente con la programmazione annuale e triennale dell'Ateneo;
- c) avanzare proposte sul budget di competenza e deliberare sul suo utilizzo e sulla relativa rendicontazione, secondo la disciplina dettata dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- d) formulare proposte e richieste al Consiglio di amministrazione in relazione agli spazi in uso, all'utilizzo delle apparecchiature scientifiche, ai servizi finalizzati alla didattica, assumendo le deliberazioni necessarie ad assicurare il miglior svolgimento dei servizi e delle altre attività di supporto alla didattica e alla ricerca che fanno capo al Dipartimento;



- e) formulare, in relazione alle esigenze scientifiche e didattiche, oltre che in coerenza con i documenti di programmazione e di indirizzo di cui alla lettera b), le richieste motivate di posti di professore e di ricercatore da sottoporre al Consiglio di amministrazione e deliberare sulle conseguenti chiamate ai sensi del comma 4 dell'articolo 37 dello Statuto;
- f) formulare al Consiglio di amministrazione le richieste di personale tecnico e amministrativo ai sensi del comma 6 dell'articolo 37 dello Statuto, individuandone eventualmente le priorità;
- g) avanzare proposte in merito all'attivazione di contratti per lo svolgimento di attività di ricerca, come previsti dall'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ai sensi delle pertinenti norme regolamentari dell'Ateneo;
- h) deliberare in merito all'assunzione da parte del Dipartimento del ruolo di referente principale ovvero associato di corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico e degli obblighi conseguenti, compresi quelli relativi ai requisiti di docenza da assicurare, verificandone il rispetto da parte dei professori e dei ricercatori appartenenti al Dipartimento, ai sensi delle pertinenti norme dello Statuto;
- i) deliberare l'attivazione di contratti di insegnamento, ai sensi dell'articolo 23 della legge 240/2010 e delle pertinenti norme regolamentari dell'Ateneo, ovvero di affidamenti, ai sensi delle relative norme stabilite dall'Ateneo, sentito il parere dei Dipartimenti afferenti ai relativi Collegi Didattici interdipartimentali e del Comitato di Direzione della Facoltà .
- j) proporre al Comitato di direzione della Facoltà, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione e l'eventuale disattivazione di corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico e di scuole di specializzazione; k) avanzare ai Collegi didattici proposte relative a modifiche degli ordinamenti e regolamenti didattici dei corsi di studio di concerto con gli altri Dipartimenti interessati , sentito il Comitato di Direzione della Facoltà;
- l) organizzare, coordinare e gestire le attività di tutorato e di orientamento, le attività culturali e altre attività rivolte all'esterno;
- m) esprimere al Senato accademico il proprio parere motivato in merito alle richieste formulate da professori e ricercatori di ruolo appartenenti al Dipartimento di passaggio a settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di inquadramento;
- n) deliberare in merito alla concessione di nulla-osta a professori e ricercatori



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

appartenenti al Dipartimento per lo svolgimento di attività didattica presso altre sedi universitarie o in corsi di studio di cui il Dipartimento non sia referente principale o referente associato, secondo le determinazioni del Senato accademico. La concessione del nulla osta richiede preliminarmente che i docenti abbiano espletato il compito didattico stabilito dall'Ateneo per lo svolgimento di attività didattica

- o) esprimere parere sulle proposte di mobilità interna di professori e ricercatori ai sensi del comma 7 dell'articolo 37 dello Statuto,
- p) proporre l'attivazione e, eventualmente, la disattivazione di scuole di specializzazione, di corsi e scuole di dottorato di ricerca, di corsi per master universitari, di corsi di perfezionamento e di altre iniziative rispondenti ad esigenze di educazione permanente e continua, promuovendone e sostenendone le attività per quanto di competenza e ai sensi della normativa in vigore;
- q) designare una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nel Comitato di direzione della Facoltà, secondo quanto stabilito dal comma 7 dell'articolo 40 dello Statuto e dal Regolamento della Facoltà;
- r) proporre la costituzione di Centri/Unità interdipartimentali di ricerca e funzionali, di Centri funzionali integrati e di Centri di ricerca;
- s) deliberare, per quanto di pertinenza, in merito a convenzioni e contratti per l'esecuzione di attività di ricerca, di attività didattica e di attività assistenziale; alla partecipazione a centri e consorzi interuniversitari, a consorzi e società consortili, a fondazioni e associazioni; alla partecipazione a programmi di ricerca, anche in collaborazione con istituzioni, enti e imprese locali, nazionali e internazionali, verificando la possibilità di svolgimento delle attività cui si riferiscono e la loro congruità con le finalità istituzionali;
- t) approvare l'eventuale svolgimento di prestazioni a pagamento per conto terzi, nel rispetto delle finalità universitarie e delle norme relative;
- u) approvare la relazione annuale sull'attività didattica e scientifica presentata dal Direttore del Dipartimento e deliberare il rapporto annuale di autovalutazione dell'attività scientifica e didattica in coerenza con i criteri definiti dagli organi di governo e le indicazioni fornite dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e dal Nucleo di valutazione dell'Ateneo, rendendone pubblici i risultati;
- v) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme in vigore e dalle delibere degli organi accademici.



w) proporre l'attivazione e, eventualmente, la disattivazione di Sezioni all'interno del Dipartimento.

3. Spetta altresì al Consiglio di Dipartimento avanzare eventuali proposte motivate di conferimento del titolo di professore emerito, ai sensi della normativa in vigore, a professori ordinari già in servizio nell'Ateneo e appartenenti al Dipartimento i quali, oltre a possedere i requisiti previsti dalla legge, si siano distinti per contributi particolarmente rilevanti di ordine scientifico e didattico e per l'impegno nella vita accademica. Le proposte, di norma non superiori a due in un triennio e approvate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei professori e dei ricercatori componenti il Consiglio di Dipartimento, sono sottoposte al Senato accademico.

4. Compete parimenti al Consiglio di Dipartimento avanzare eventuali proposte di conferimento di *lauree honoris causa* in uno dei corsi di laurea magistrale o dei corsi a ciclo unico di cui il Dipartimento sia referente principale, a personalità i cui meriti scientifici, umanitari o sociali siano di indubbio rilievo e siano chiaramente riconosciuti come tali anche a livello pubblico. Nel caso in cui la proposta sia riferita a un corso di studio gestito da un Collegio interdipartimentale, è richiesto il voto favorevole di tutti i Dipartimenti associati. Le proposte, di norma non superiori a una in un quinquennio, approvate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei professori e dei ricercatori componenti il Consiglio del Dipartimento, sono sottoposte al Senato accademico.

5. Il Consiglio, su proposta del Direttore, può approvare la costituzione di Commissioni con compiti istruttori o incaricate di seguire particolari campi di attività, fatte salve le competenze decisionali del Consiglio e fermo restando il diritto di tutti i componenti del Consiglio stesso di partecipare alle riunioni delle Commissioni anche se non inclusi tra i loro componenti ordinari.

6. Il Consiglio può delegare alcune determinate funzioni ad altri organi quali la Giunta, il Collegio Didattico Interdipartimentale, in accordo con i Dipartimenti afferenti allo stesso, e il Comitato di Direzione della Facoltà, previa intesa con i Consigli degli altri Dipartimenti raccordati. In particolare, in accordo con i Consigli degli altri Dipartimenti afferenti ai Collegi Didattici Interdipartimentali dei CdL, CDL specialistici e a ciclo unico (art. 4 comma 1), il Dipartimento delega i Collegi didattici a:

a. programmare l'offerta formativa annuale e l'attribuzione dei compiti didattici, nel rispetto delle norme sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, fermo restando che del carico didattico complessivo di ciascun professore e ricercatore afferente al Dipartimento si tiene conto in sede di ripartizione delle risorse;

b. deliberare l'attivazione di contratti di insegnamento, ai sensi dell'articolo 23 della legge 240/2010 e



delle pertinenti norme regolamentari dell'Ateneo, ovvero di affidamenti, ai sensi delle relative norme stabilite dall'Ateneo, sentito il parere del Comitato di Direzione della Facoltà e limitatamente agli incarichi non onerosi (ex comma 2 lett. i);

c. proporre le modifiche agli ordinamenti e regolamenti didattici dei corsi di studio, sentito il parere del Comitato di Direzione della Facoltà (ex comma 2 lett. k).

Art. 13 *Composizione e modalità di partecipazione al Consiglio*

1. Ai sensi del comma 2 art. 38 dello Statuto, fanno parte del Consiglio:

- tutti i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato che costituiscono l'organico del Dipartimento;
- una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico di cui il Dipartimento è referente principale o associato nell'ambito di un collegio didattico interdipartimentale, indicati all'art. 4, nella misura del 15% dei componenti dello stesso Consiglio;
- il personale di elevata professionalità delle aree amministrativa gestionale, tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, medico-odontoiatrica e socio-sanitaria, delle biblioteche eventualmente in servizio presso il Dipartimento.

2. Fanno parte altresì del Consiglio:

- una rappresentanza del restante personale tecnico e amministrativo nella misura del 15%;
- una rappresentanza dei titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca attribuiti al Dipartimento o da questo attivati nella misura del 5%;
- una rappresentanza degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, il cui direttore afferisce al Dipartimento, nella misura del 5%;
- una rappresentanza degli iscritti alle scuole di specializzazione di interesse del Dipartimento, nella misura del 1%.
- Alle riunioni del Consiglio in cui si trattano argomenti attinenti alle biblioteche e/o al patrimonio bibliografico, è chiamato a partecipare il direttore della Biblioteca del Polo Centrale di Medicina e Chirurgia.

3. Previo invito o accettazione da parte del Direttore, possono partecipare al Consiglio, con funzione consultiva, studiosi ed esperti anche non universitari che partecipino sistematicamente all'attività



scientifico del Dipartimento stesso.

4. Con le stesse modalità previste nel comma precedente, può partecipare al Consiglio, con funzione consultiva, in materia di programmazione delle attività scientifiche, il personale degli enti convenzionati eventualmente impegnato in attività di ricerca presso il Dipartimento.
5. Secondo quanto previsto dal secondo capoverso del comma 3 dell'art. 38 dello Statuto, la rappresentanza degli studenti non deve essere considerata ai fini del computo delle presenze necessarie per la validità delle sedute.
6. In analogia con la previsione contenuta nell'art. 64 comma 4 dello Statuto, la mancata elezione di una delle componenti del Consiglio non ne inficia il valido funzionamento.
7. Per le modalità di partecipazione delle varie componenti alle sedute del Consiglio si rimanda a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 38 dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 14 *Modalità di elezione nel Consiglio e durata del mandato*

1. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio sono indette dal Direttore, ad eccezione della rappresentanza degli studenti che viene eletta in tornate indette dal Rettore e gestite centralmente dall'Ateneo e delle rappresentanze del PTA indette dal Responsabile Amministrativo
2. Il Direttore stabilisce i modi e i tempi per l'eventuale presentazione delle candidature delle varie componenti del Consiglio elencate nell'art. 13 del presente regolamento.
3. I rappresentanti di cui al comma 2 dell'art. 13 del presente regolamento durano in carica un triennio accademico, ad eccezione dei titolari di assegni di ricerca, il cui mandato ha durata biennale. Questi ultimi, inoltre, possono essere rieletti consecutivamente una sola volta. Infine, per quanto riguarda gli assegnisti di ricerca, l'elettorato passivo è limitato a chi può garantire, a decorrere dalla data delle elezioni, la copertura di almeno tre quarti dell'intero mandato biennale.

Art. 15 *Il Direttore*

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento ed esercita i compiti definiti dal comma 5 dell'art. 38 dello Statuto. Compete in particolare al Direttore:
 - a) individuare i fabbisogni e le opportunità di sviluppo e redigere i documenti di programmazione e di indirizzo relativi alle linee generali annuali e triennali di attività del Dipartimento da sottoporre al Consiglio di Dipartimento;
 - b) proporre al Consiglio del Dipartimento le previsioni sull'utilizzo delle risorse, secondo le disposizioni del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - c) assumere, in accordo con i criteri stabiliti dal Consiglio di Dipartimento, le decisioni di spesa entro



il limite stabilito dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

d) assumere, nei casi di necessità e urgenza, atti di competenza del Consiglio o eventualmente delegati alla Giunta, sottoponendoli successivamente agli organi competenti per la ratifica nella prima seduta utile;

e) indirizzare e sovrintendere all'utilizzo del personale tecnico-amministrativo avvalendosi della collaborazione, per quanto di competenza, del Responsabile amministrativo;

f) validare e proporre al Consiglio del Dipartimento il rendiconto delle spese di gestione e di investimento predisposto dal Responsabile amministrativo;

g) indire, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento all'art. 13 comma 1, le votazioni per l'elezione delle rappresentanze negli organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore e quelle del PTA indette dal Responsabile amministrativo.

2. Il Direttore del Dipartimento è componente di diritto del Comitato di direzione della Facoltà. In caso d'indisponibilità, può delegare a rappresentarlo il Vicedirettore o un altro componente della Giunta.

3. Il Direttore del Dipartimento è eletto nell'osservanza dei requisiti soggettivi e delle modalità procedurali di cui al comma 5 dell'articolo 38 dello Statuto tra i professori di ruolo di seconda fascia a tempo pieno in caso di indisponibilità di professori di prima fascia. L'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento è comunque esteso ai professori associati nel caso di mancato raggiungimento nelle due prime votazioni del quorum richiesto. L'elezione del Direttore avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. Nella quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti. Qualora in tale votazione nessuno degli aventi titolo ottenga la predetta maggioranza, si procede a una quinta e ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due docenti che nella quarta votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Nelle prime tre votazioni è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto. Ove non si raggiunga la partecipazione minima necessaria, le predette votazioni sono nuovamente indette in altra data. Nella quarta e nella quinta votazione è necessaria la partecipazione di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

La seduta per l'elezione del Direttore del Dipartimento è convocata e presieduta dal professore di prima fascia, o in mancanza di seconda fascia, con maggiore anzianità accademica. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e non è immediatamente rieleggibile più di una volta.

4. Per il regime delle incompatibilità si rimanda a quanto stabilito dai commi 2 e 4 dell'art. 63 dello Statuto.

5. Il Consiglio del Dipartimento nomina, su proposta del Direttore, un Vicedirettore, scelto tra i professori di ruolo a tempo pieno afferenti al Dipartimento, che coadiuva il Direttore e lo supplisce in caso di assenza o temporaneo impedimento. In caso di assenza o di



temporaneo impedimento anche del Vicedirettore, le funzioni di supplenza sono assolte da un altro professore di ruolo a ciò delegato dal Direttore o, in sua assenza, dal Vicedirettore.

Art. 16 La
Giunta

1. La Giunta è costituita nell'ambito del Consiglio ed esercita funzioni consultive nei confronti del Direttore ed istruttorie rispetto ai lavori del Consiglio stesso. Inoltre, essa può svolgere compiti e incarichi anche sulla base di deleghe del Consiglio stesso e/o del Direttore.

2. Ai sensi del comma 6 dell'art. 38 dello Statuto, fanno parte di diritto della Giunta il Direttore, che la presiede, il Vicedirettore e il responsabile amministrativo.

3. Fanno altresì parte della Giunta, nella misura massima del 15% rispetto ai componenti del Consiglio :

- i Presidenti dei Collegi didattici che appartengono al Dipartimento nella misura massima del 30%;

- 10% dei rappresentanti dei docenti e dei ricercatori eletti in seno al Consiglio facendo in modo che ci siano tra questi almeno tre ricercatori;

-i coordinatori delle commissioni istituite nel Dipartimento : Didattica, Assistenza, Ricerca;

- 10% dei rappresentanti eletti da tutto il personale tecnico e amministrativo nell'ambito del personale presente nel Consiglio.

4. Il Direttore può chiamare a partecipare ai lavori della Giunta, nella misura massima di 5 ulteriori unità, anche i Presidenti di altri Collegi didattici cui il Dipartimento partecipa o eventuali docenti delegati o incaricati dal Dipartimento per particolari questioni o settori di attività.

5. La durata del mandato della Giunta coincide con quello del Direttore.

Art. 17 Funzionamento del Consiglio e della Giunta del
Dipartimento

1. Le sedute del Consiglio sono convocate di norma, almeno una volta al mese e non meno di sei volte l'anno, dal Direttore, che ne fissa l'ordine del giorno, tenendo anche conto delle eventuali proposte formulate da singoli componenti del Consiglio. Il Direttore è tenuto in ogni caso a iscrivere all'ordine del giorno gli argomenti per i quali gli sia pervenuta, almeno dieci giorni prima della seduta, una richiesta sottoscritta da almeno il 10% dei componenti del Consiglio.



2. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio aventi diritto di voto, detratti gli assenti giustificati fino al limite di un quinto dei componenti e i rappresentanti degli studenti. Il Direttore apre la seduta dopo aver accertato l'esistenza del numero legale, che rimane presunta per tutta la durata della seduta. Ogni componente del Consiglio può chiedere la verifica del numero legale prima che si proceda alla deliberazione. Nel caso in cui risulti accertata la sopravvenuta mancanza del numero legale, il Direttore sospende la seduta per mezz'ora. Se alla ripresa il numero legale continua a non essere raggiunto, il Direttore toglie la seduta. Ove ciò accada, il Direttore può rimandare alla successiva seduta i punti all'ordine del giorno sui quali non è stato possibile deliberare, ovvero convocare entro i dieci giorni successivi una specifica seduta con all'ordine del giorno i punti non trattati.

3. Il Direttore apre e chiude la seduta, dirige i lavori e modera la discussione. In sua assenza tali compiti spettano al Vicedirettore.

4. Per l'assunzione delle delibere, salvo che per gli argomenti per i quali sia diversamente disposto dalle norme legislative o dalle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo, è richiesta l'approvazione da parte della maggioranza assoluta dei presenti. Per l'assunzione delle delibere inerenti alla ricerca è necessario il voto favorevole della maggioranza dei professori e dei ricercatori. Di norma l'espressione di voto è palese e si effettua per alzata di mano. Si dà luogo a votazione per appello nominale e a scrutinio segreto, come previsto dal comma 5 dell'art. 38 dello Statuto, per l'elezione del Direttore del Dipartimento.

5. Ai sensi dell'art. 38 comma 4 dello Statuto, la partecipazione alle deliberazioni concernenti la formazione dei collegi dei dottorati di ricerca e dei consigli direttivi delle scuole di dottorato e dei consigli delle scuole di specializzazione nonché le questioni riguardanti i compiti didattici è riservata ai professori e ai ricercatori. Le deliberazioni riguardanti le richieste di posti di ruolo, le chiamate dei professori e dei ricercatori e argomenti che implicino la formulazione di giudizi sulle qualità scientifiche e didattiche di singoli professori e ricercatori sono adottate dal Consiglio di Dipartimento in sedute con partecipazione limitata alla fascia corrispondente e a quella o a quelle superiori. Le deliberazioni concernenti l'attribuzione di affidamenti e contratti e la concessione di nulla osta sono invece assunte in seduta plenaria. Qualora siano in discussione argomenti che implicino un interesse diretto di un componente del Consiglio, la relativa delibera è presa in assenza o previo momentaneo allontanamento dell'interessato, dandone registrazione nel verbale.

6. Le domande di afferenza al Dipartimento, corredate dalle ragioni scientifiche e didattiche che le motivano, sono approvate dal Consiglio di Dipartimento.

La seduta del Consiglio di Dipartimento è ristretta alla sola componente docente e con limitazione di fascia. E' necessario un quorum di partecipanti pari alla maggioranza assoluta degli aventi diritto e l'approvazione si effettua a maggioranza assoluta degli aventi diritto. In ogni caso verrà garantita la massima trasparenza coinvolgendo l'intero Dipartimento nella discussione preliminare all'accoglimento.



In caso di accoglimento, il Direttore sottopone le relative proposte di mobilità al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.37 comma 7 dello Statuto.

7. Per ottimizzare la gestione e garantire una migliore funzionalità dell'organizzazione interna, il Dipartimento costituisce tre Commissioni Permanenti, con funzioni conoscitive, consultive e propositive relative a: Ricerca/Fund-Raising, Didattica e Assistenza/rapporti con Enti esterni. I componenti delle Commissioni Permanenti sono proposti dal Direttore del Dipartimento e approvati dal Consiglio di Dipartimento.

La Commissione identifica al suo interno un Coordinatore che definisce il calendario e coordina i lavori. I lavori delle Commissioni sono aperti a ciascun componente del Consiglio di Dipartimento ed eventualmente anche ad esterni. I verbali della Commissione vengono resi pubblici nel primo Consiglio di Dipartimento utile e custoditi presso il coordinatore della Commissione; tutti i componenti il Consiglio ne possono prendere visione. Il calendario delle riunioni è depositato presso il coordinatore della Commissione. Il calendario delle riunioni e i relativi verbali sono resi disponibili sul sito internet del Dipartimento.

Possono essere inoltre costituite Commissioni Temporanee con il compito di proporre agli organi dipartimentali la risoluzione di particolari problematiche, fra quelle non incluse negli ambiti assegnati alle Commissioni Permanenti. Tali Commissioni hanno mandato a termine, sono proposte e nominate dal Consiglio di Dipartimento; la loro composizione viene di volta in volta determinata dal Consiglio, in relazione alla materia da trattare.

8. Tra i componenti del Consiglio, il Direttore nomina un Segretario che lo assiste nei lavori della seduta e nella redazione del verbale. Nel verbale dovrà essere indicato: il giorno, l'orario d'inizio e di conclusione dei lavori, il luogo dell'adunanza; chi presiede e chi esercita le funzioni di Segretario; i nomi dei componenti presenti e di quelli assenti, indicando, per questi ultimi quelli che hanno giustificato l'assenza e quelli che non l'hanno fatto; l'ordine del giorno; l'illustrazione dell'argomento trattato, eventualmente corredata con la documentazione e le note esplicative che lo riguardano; il testo delle delibere assunte e l'indicazione dell'esito della votazione, nonché le eventuali affermazioni e dichiarazioni di voto di cui nel corso della seduta sia stata richiesta la verbalizzazione dall'interessato, che deve farne pervenire al segretario entro i successivi otto giorni il testo scritto. A richiesta degli interessati, il verbale fa esplicita menzione del voto favorevole, contrario o astenuto espresso da singoli componenti.

9. Le delibere approvate hanno effetto immediato. I verbali delle sedute del Consiglio di Dipartimento sono approvati nella loro completezza, di norma, in apertura della seduta oppure seduta stante, dopo essere stati resi disponibili con sufficiente anticipo per il controllo da parte di coloro che vi abbiano preso parte. I verbali delle adunanze sono firmati dal Direttore (o da chi ne abbia fatto le veci) e dal Segretario. I verbali delle sedute nelle quali si è provveduto all'elezione del Direttore, firmati dal Decano e dal Segretario, sono approvati seduta stante.

10. Le delibere del Consiglio di Dipartimento sono pubbliche ai sensi della normativa in vigore. I verbali delle sedute del Consiglio, resi disponibili sul sito internet del Dipartimento,



sono consultabili da tutti i componenti del Consiglio, i quali sono comunque tenuti alla riservatezza sull'andamento dei lavori e sulle discussioni relative.

11. Il Direttore ha facoltà di convocare riunioni telematiche del Consiglio per l'approvazione di argomenti per i quali non si presume la necessità di discussione collegiale o che hanno carattere di urgenza. Per la validità delle riunioni telematiche i componenti del Consiglio sono tenuti a comunicare, entro 24 ore dalla convocazione, ricevuta di lettura e ad esprimere la propria opinione.

12. Il funzionamento della Giunta è disciplinato dalle stesse regole enunciate nei commi precedenti, per quanto applicabili.

Art. 18 *Commissione paritetica
docenti-studenti*

1. Ai sensi del comma 6 dell'art. 39 dello Statuto il Collegio didattico interdipartimentale designa i docenti che fanno parte delle Commissioni paritetiche docenti studenti degli stessi Collegi didattici interdipartimentali ai quali il dipartimento afferisce.

2. Il Presidente di ciascuna Commissione è designato dal Collegio didattico interdipartimentale di riferimento, tra i professori di prima o di seconda fascia, con mandato triennale rinnovabile consecutivamente una sola volta. Il Presidente nomina un Vice Presidente scegliendolo, di norma, fra gli studenti.

3. Il Presidente della Commissione informa costantemente il Direttore dei Dipartimenti afferenti al collegio interdipartimentale sull'andamento dei lavori.

Art. 19 *Collegi didattici e Collegi didattici interdipartimentali*

1. Il Dipartimento è referente associato nell'ambito dei Collegi didattici interdipartimentali per i seguenti corsi di studio: Corsi a ciclo unico:

- Medicina e chirurgia (Polo Centrale) Corsi di laurea:

Assistenza sanitaria Dietistica Educazione
professionale Fisioterapia Igiene dentale
Infermieristica Infermieristica pediatrica Logopedia
Ortottica ed assistenza oftalmologica Ostetricia
Podologia

Tecnica della riabilitazione psichiatrica - Tecniche
audiometriche

Tecniche audioprotesiche Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

luoghi di lavoro Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare Tecniche di laboratorio biomedico Tecniche di
neurofisiopatologia Tecniche di radiologia medica, per immagini e
radioterapia

Tecniche ortopediche - Terapia della neuro e psicomotricità dell'età
evolutiva

- Terapia occupazionale Corsi di
laurea magistrale:

Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione Scienze
delle professioni sanitarie tecniche assistenziali Scienze delle
professioni sanitarie tecniche diagnostiche

Scienze infermieristiche e ostetriche - Scienze
riabilitative delle professioni sanitarie.

2. I Collegi didattici interdipartimentali sono costituiti e operano ai sensi del comma 4 dell'articolo 39 dello Statuto e nel rispetto delle disposizioni, per quanto applicabili, stabilite da regolamenti d'Ateneo in materia, analogamente ai Collegi didattici di cui all'articolo 18.

3. Spetta ai Collegi didattici interdipartimentali provvedere alla gestione collegiale e ordinaria delle attività didattiche e formative dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico che ad essi fanno capo, provvedere agli adempimenti necessari ai percorsi di carriera degli studenti, avanzare richieste e proposte nelle materie di pertinenza ai Consigli dei Dipartimenti associati, assumere i compiti delegati eventualmente conferiti dagli stessi Dipartimenti.

In riferimento ai corsi di studio di pertinenza, rientra tra i compiti dei Collegi, *sentito il parere del comitato di direzione della Facoltà di riferimento*:

a) formulare suggerimenti ai Dipartimenti associati in materia di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici;

b) formulare proposte in materia di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto;

c) avanzare proposte ai Dipartimenti associati ai fini della programmazione annuale dell'offerta formativa (compreso il contingente di posti per i corsi di studio ad accesso programmato, nazionale e locale) e della predisposizione dei manifesti degli studi;

d) esprimere ai Dipartimenti associati le esigenze didattiche degli insegnamenti e delle altre attività formative, formulando proposte ai fini della loro copertura relativamente:

- assegnazione di compiti didattici ai Professori ed ai Ricercatori; - mutuaioni da altri Corsi di studio raccordati alla Facoltà; - insegnamenti da riservare all'apporto di personale del Servizio Sanitario Regionale (per i Corsi di studio ove sia previsto), e proposte delle relative attribuzioni; - attivazione di bandi per affidamento a titolo gratuito e a titolo retribuibile, e proposte delle relative attribuzioni; - attivazione di bandi per contratti a



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

titolo oneroso, e proposte delle relative attribuzioni; - attivazione e attribuzione di incarichi per la didattica integrativa (ex art. 45 del precedente regolamento generale d'Ateneo);

e) applicare i piani didattici e coordinare i contenuti degli insegnamenti e delle altre attività formative e sovrintendere al loro svolgimento, garantendone la coerenza e il livello qualitativo rispetto agli obiettivi formativi e alle indicazioni fornite dai Dipartimenti associati e dal Comitato di direzione della Facoltà a cui questi sono raccordati, tenendo conto dei rilievi e degli elementi di valutazione espressi dai pertinenti organi dipartimentali e di Ateneo;

f) organizzare, ai sensi della normativa in vigore, sulla base dei criteri indicati dal Comitato di direzione della Facoltà di riferimento:

- lo svolgimento delle prove di accesso ai corsi di studio a numero programmato; - lo svolgimento delle prove non selettive di verifica della preparazione iniziale degli studenti immatricolati ai corsi di laurea, indirizzando coloro che presentano lacune formative ad apposite attività di recupero e coordinandone la realizzazione; - la verifica del possesso da parte dei candidati all'iscrizione ai corsi di laurea magistrale degli specifici requisiti curriculari e l'accertamento dell'adeguatezza della loro preparazione personale;

g) definire ed approvare, su proposta del Presidente del Collegio, la composizione delle commissioni per gli esami di profitto degli insegnamenti e delle commissioni preposte allo svolgimento delle prove finali dei corsi di laurea e alla valutazione delle tesi di laurea magistrale, d'intesa con il Comitato direttivo della Facoltà di riferimento;

h) proporre la nomina di cultori della materia;

i) designare, su proposta del Presidente del Collegio, i correlatori delle tesi di laurea magistrale;

j) avanzare richieste per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici;

k) esaminare e approvare i piani di studio individuali degli studenti, i programmi da svolgere all'estero e le richieste di riconoscimento di crediti formativi anche di tipo elettivo o conseguiti all'estero;

l) deliberare, a richiesta degli interessati, sul riconoscimento degli studi compiuti e dei titoli conseguiti in precedenti percorsi di studio, compresi quelli conseguiti all'estero;

m) deliberare, a richiesta degli interessati, sui trasferimenti di Linea o Sezione nell'ambito del medesimo Corso di studio, e sui trasferimenti da altri Atenei nell'ambito dello stesso Corso di studio;

n) deliberare, a richiesta degli interessati, sull'iscrizione a singoli corsi di insegnamento;

o) applicare i criteri d'Ateneo per la Garanzia della Qualità dei corsi di studio;

p) i collegi didattici sono delegati ad assumere direttamente le deliberazioni relative ai precedenti



punti e, f, g, i, k, l, m, n;

q) assolvere a tutti gli altri compiti conferiti, anche con delega operativa, dai Consigli dei Dipartimenti interessati.

5. Collegi didattici sono composti secondo le disposizioni previste dal comma 2, primo capoverso, dell'articolo 39 dello Statuto. I docenti di insegnamenti comuni a più corsi di studio o mutuati fanno parte di tutti i relativi Collegi, salvo che decidano di partecipare soltanto a uno o più di questi, dandone comunicazione ai rispettivi Presidenti, ai Direttori dei Dipartimenti nel cui ambito i Collegi operano e al Rettore. Alle riunioni dei Collegi partecipano, con diritto di voto, anche i ricercatori che svolgono attività didattica integrativa nei corsi di studio di riferimento dei Collegi, nonché i collaboratori ed esperti linguistici e i lettori di scambio che operano per gli stessi corsi; vi partecipano, altresì, senza che la loro presenza sia considerata ai fini della determinazione del numero legale per la validità delle sedute, i professori e i ricercatori di altro Ateneo a cui siano attribuiti per affidamento compiti didattici nei corsi di studio medesimi. 6. Alle sedute dei Collegi didattici di loro pertinenza, possono partecipare i professori a contratto, limitatamente ai punti all'ordine del giorno relativi ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico ai quali essi collaborino, senza diritto di voto e senza che la loro presenza sia considerata ai fini del computo del numero legale. Alle sedute dei Collegi didattici di loro pertinenza, partecipano, con diritto di voto, i Coordinatori delle sedi/sezioni e delle attività professionalizzanti, anche se professori a contratto.

7. Alle sedute dei Collegi didattici di loro pertinenza, può partecipare il personale tecnico-amministrativo che concorra direttamente alla didattica, limitatamente ai punti all'ordine del giorno relativi ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico ai quali essi collaborino, senza diritto di voto e senza che la loro presenza sia considerata ai fini del computo del numero legale.

8. I Collegi didattici si riuniscono in seduta ordinaria di norma non meno di quattro volte nel corso dell'anno accademico e comunque quando il Presidente ne ravvisi la necessità. Rispetto alla fissazione dell'ordine del giorno, alla validità e alla conduzione delle sedute e alla approvazione delle delibere, si applicano, per quanto compatibili, le corrispondenti norme previste per il Consiglio di Dipartimento. In caso di necessità, il Presidente può convocare riunioni/consultazioni del Collegio su punti specifici da svolgersi per via telematica (conferenza a distanza, posta elettronica, o simili).

9. I verbali delle sedute dei Collegi didattici, a firma del Presidente o di chi ne abbia fatto le veci, e del Segretario, sono conservati a cura dello stesso Presidente, e da questo trasmessi in copia, ai Direttori dei Dipartimenti associati, che provvedono a sottoporre le proposte e gli argomenti ivi contenuti ai relativi Consigli di Dipartimento, e al Presidente del Comitato di direzione della Facoltà o Scuola di riferimento. I verbali, corredati dai relativi estratti, devono essere altresì trasmessi alla Direzione generale dell'Ateneo per i conseguenti adempimenti amministrativi.

10. Il Presidente del Collegio didattico è eletto dal Collegio didattico nel proprio ambito, di norma tra i professori appartenenti ad uno dei Dipartimenti associati, secondo le modalità previste dal secondo



capoverso del comma 3 dell'articolo 39 dello Statuto. Il Presidente del Collegio didattico rimane in carica per un triennio ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. Al Presidente compete monitorare lo svolgimento delle attività didattiche gestite dal Collegio e verificare il pieno assolvimento degli impegni di competenza dei singoli docenti, intervenendo direttamente nei casi di particolare urgenza ovvero sottoponendo alla valutazione dei Consigli dei Dipartimenti associati le situazioni che lo richiedano. Il Presidente esercita, inoltre, le eventuali attribuzioni delegate dai Dipartimenti associati.

11. Nello svolgimento delle sue funzioni, il Presidente può essere coadiuvato da un Vicepresidente, designato dal Presidente tra i Professori e Ricercatori che fanno parte del Collegio didattico, di norma appartenenti ad uno dei Dipartimenti associati.

12. Qualora se ne ravvisi la necessità, il Collegio Didattico può deliberare la costituzione di Commissioni con compiti istruttori e funzionali alla semplificazione e alla efficacia della gestione didattica, anche attribuendo loro deleghe specifiche. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 13 dell'art. 13, tutti i componenti del Collegio possono partecipare alle riunioni delle Commissioni anche se non inclusi tra i loro componenti ordinari.

13. Le disposizioni relative a ciascun Collegio didattico interdipartimentale, comprensive della determinazione delle deleghe deliberative loro conferite, costituiscono parte integrante dei Regolamenti interni dei Dipartimenti associati.

14. Ferma restando ai sensi del comma 4 dell'art. 39 dello Statuto la pariteticità del ruolo dei dipartimenti associati nella gestione dei corsi di studio attraverso i Collegi didattici interdipartimentali, la condizione di responsabile amministrativo per le procedure amministrative che ne richiedano l'individuazione è attribuita al Dipartimento di appartenenza del Presidente di ciascun Collegio didattico interdipartimentale.

Art. 20

Norme finali 1. Il presente Regolamento è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio del Dipartimento ed è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

2. Il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo. Esso entra in vigore decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.

3. Le eventuali modifiche al presente Regolamento sono approvate e disposte con le medesime procedure.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO